Sentenza n. 36/2024/RIS

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA	**Presidente**
Gaetano BERRETTA	**Consigliere**
Nicola RUGGIERO	**Consigliere**
Maria Cristina RAZZANO	**Consigliere**
Francesco SUCAMELI	**Consigliere**
Giovanni GUIDA	**Consigliere**
Marco RANDOLFI	**Consigliere relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 846/SR/RIS del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, proposto da Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a., con sede legale in Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dal Prof. avv. Damiano Florenzano (C.F. FLRDMN16C14A271F – PEC damiano.florenzano@pectrentoavvocati.it), ed elettivamente domiciliata presso il predetto indirizzo PEC,

contro

l'Istituto nazionale di statistica – ISTAT, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede istituzionale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliato,

nonché nei confronti

- della Procura generale della Corte dei conti;
- del Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede istituzionale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;

per l'accertamento e la declaratoria, previa sospensione degli effetti,

della non applicazione alla ricorrente "della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica" ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m. e comunque dell'insussistenza dei presupposti per la qualificazione della ricorrente come "amministrazione pubblica" ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m., e del Regolamento UE n. 594/2013 (d'ora in poi SEC 2010) previo accertamento del suo inserimento nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, co. 3 della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023

e comunque, previa disapplicazione in parte qua, dell'art. 11, del

D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, per l'annullamento

dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm, (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U– Serie generale n. 225 del 26 settembre 2023, nella parte in cui l'ISTAT ha inserito tra le amministrazioni pubbliche di cui al SEC/2010 la società ricorrente, per l'anno 2024, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente, e comunque connesso.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio, nonché gli altri atti e documenti del giudizio;

VISTI i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione dell'udienza odierna e la nomina del relatore;

VISTA la comunicazione PEC del 10 ottobre 2024, con la quale è stato trasmesso al ricorrente il decreto del Presidente di questa Corte, relativo alla fissazione dell'odierna udienza in camera di consiglio;

UDITI, all'udienza del 4 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario d'udienza, dott. Federico Cecconi, il relatore cons. Marco Randolfi, l'avv. Eugenio Barrile in sostituzione dell'avv. Damiano Florenzano per parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli per l'ISTAT e la Procura generale, in persona del v.P.g. Sabrina D'Alesio;

RITENUTO E CONSIDERATO, in

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex artt. 11, co. 6, lett. b) e 123 c.g.c., notificato

all'ISTAT, al MEF ed alla Procura generale di questa Corte, la società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. ha chiesto, previa sospensione cautelare dell'efficacia, l'accertamento e la declaratoria della non applicazione alla Ricorrente "della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica" ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m. e comunque dell'insussistenza dei presupposti per la qualificazione della ricorrente come "amministrazione pubblica" ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m., e del SEC 2010 e, comunque, l'annullamento dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm, pubblicato nella G.U., serie generale n. 225 del 26 settembre 2023, nella parte in cui l'ISTAT ha inserito tra le amministrazioni pubbliche di cui al SEC/2010 la società ricorrente, per l'anno 2024, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente, e comunque connesso.

La Procura generale nella propria memoria conclusionale ha chiesto, in via pregiudiziale, che le Sezioni riunite vogliano sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-*quater* del d.l. n. 137 del 2020 e dell'art. 1, co. 1, della l. n. 176 del 2020 (e del relativo allegato), che ha introdotto, in sede di conversione, l'art. 23-*quater* nel testo del decreto-legge; nel merito, ha chiesto di respingere il ricorso, ivi compresa l'istanza cautelare.

Si è costituita l'ISTAT con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, argomentando in ordine alla costituzionalità della sopra indicata

disposizione ed ai motivi di reiezione del ricorso.

2. In data 2 dicembre 2024, la società Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A., ha depositato un atto di rinunzia ex art. 110 c.g.c.; inoltre, in data 3 dicembre 2024, l'avv. Florenzano ha delegato l'avv. Eugenio Barrile a sostituirlo all'udienza del 4 dicembre 2024.

3. All'udienza del 4 dicembre 2024, sentito il relatore, l'avv. Eugenio Barrile ha confermato la volontà di rinunciare agli atti del processo innanzi alla Corte dei conti per coltivare analoga domanda presso il TAR; l'avv. Pietro Garofoli, per conto ISTAT ha dichiarato di accettare la rinunzia; la v.P.g. Sabrina D'Alesio, in considerazione dell'accettazione dell'Amministrazione resistente, ha dichiarato di ritenere di non potersi autonomamente opporre ed ha accettato anche lei la rinuncia.

4. Alla luce di quanto sopra, risulta essersi integrata la fattispecie di cui all'art. 110, c.g.c., ai sensi del quale *"La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia*

sulle spese".

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, dichiara estinto il giudizio.

Nulla per le spese.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

IL RELATORE	IL PRESIDENTE
Marco RANDOLFI	Giovanni COPPOLA
F.to digitalmente	F.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 18 dicembre 2024.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

F.to digitalmente